

Cassazione. Il prelievo sulle segregazioni «ante 2006» non è proporzionale, come sostenuto dal fisco

## Per il trust imposte in misura fissa

L'atto di dotazione del trust sconta le imposte ipotecaria e catastale non in misura proporzionale ma in misura fissa, perché non vi è manifestazione di capacità contributiva, in quanto essa si esprime nel momento in cui il trustee attribuisce i beni del trust ai beneficiari.

È questa la sorprendente decisione della Cassazione nella sentenza n. 25480 del 18 dicembre 2015. La sentenza, beninteso, riguarda un trust istituito prima del dl 262/2006, e cioè la norma che ha istituito la tassazione dei vincoli di destinazione oggi vigente.

Nel caso giudicato dalla Cassazione si discuteva dell'applicazione all'atto di dotazione di un trust delle imposte di registro, ipotecaria e catastale; e cioè se, anteriormente al dl 262/2006, si dovessero applicare le tre imposte in misura proporzionale, come preteso dall'agenzia delle Entrate, o con l'imposta fissa. La Cassazione oggi conferma che la pretesa dell'imposta proporzionale era infondata. Ma non si tratta di una sentenza che ha riverbero solo sul passato. Anzitutto, qualora fossero ancor oggi pendenti in giudizio controversie inerenti la tassazione di atti di dotazione di trust stipulati ante dl 262, non potrebbe non tenersene conto (tralasciando qui ogni ragionamento sul punto che, ove non vi sia contenzioso in atto, solo oggi si apprende di aver per anni versato imposte non dovute e che l'Amministrazione ha sostenuto una tesi infondata, vale a dire la tesi secondo cui la manifestazione di capacità contributiva si avrebbe al momento dell'atto istitutivo del trust e non nel momento in cui il trustee riversa sui beneficiari il patrimonio del trust).

Inoltre, se è vero che la sentenza n. 25478 non può essere applicata alla tassazione con l'imposta di donazione degli atti di dotazione di trust stipulati oggi (poiché è radicalmente mutato il panorama normativo, che prevede l'applicazione dell'imposta di donazione e non più quella di registro), è però vero che la sentenza riconosce come non dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Questa conclusione è assai rilevante anche attualmente in quanto, se l'atto di dotazione di trust coinvolge beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono coinvolte in un atto di dotazione di trust tanto quanto lo erano ante entrata in vigore del dl 262.

Per giungere alla decisione, la Cassazione ricorda l'orientamento dell'amministrazione finanziaria, che riteneva che l'atto di dotazione del trust dovesse scontare l'imposta proporzionale di registro in ragione della rilevata carenza del profilo di liberalità nei confronti del trustee. La sentenza della Cassazione altresì rammenta che a questa tesi si era contrapposto un distinto «copioso orientamento di matrice dottrinale», secondo il quale, invece, l'imposizione doveva realizzarsi solo al momento dell'attribuzione del bene al beneficiario, perché in quel momento sarebbe divenuto effettivo il trasferimento di beni indice di capacità contributiva.

Per la Suprema Corte dunque «è errato affermare che l'atto istitutivo di un trust andrebbe annoverato nell'alveo degli atti a contenuto patrimoniale per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico» e ciò poiché «una tale affermazione contrasta sia con le caratteristiche tipiche del trust come istituto giuridico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

Elisabetta Smaniotto